COMUNE DI VAL MASINO (SO)

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE



Ord. n. 20/2017 VAL MASINO C.d.S.

Data: 26.08.2017

Responsabile del procedimento: Il Comandante della Polizia Locale (Paolo Tarabini) Responsabile dell'istruttoria: Agente Assistente Scelto Vittone Luca Antonio

OGGETTO: STRADA COMUNALE FILORERA – PREDAROSSA PARZIALE RIPAERTURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE

IL RESPONSABILE

Premesso che con provvedimento n. 14bis del 06.08.2017, a seguito di movimento franoso, è stata disposta la sospensione della circolazione stradale lungo la strada comunale Filorera-Predarossa, all'altezza della località "Sasso Bisolo":

Richiamata la precedente ordinanza n 18/2017 del 12.8.2017 con la quale, a seguito di primi interventi di ripristino dei luoghi, sono state previste deroghe alla predetta sospensione della circolazione sino tutto il 27.08.2017;

Ravvisata l'opportunità di prorogare la validità della deroga anzi citata sino al 30 settembre 2017 e ciò al fine di assicurare al territorio l'accessibilità necessaria in dipendenza della presenza di località ancora molto frequentate;

Richiamata la relazione datata 09.08.2017 con la quale il geologo Giovanni Songini rileva che eventuali ulteriori problematiche di rischio idrogeologico, tali da dover ripristinare la sospensione totale della circolazione stradale, potrebbero sopravvenire in caso di nuovi eventi meteorici;

Preso atto delle necessità di transito da parte dell'azienda agricola Forestale MOLTA, segnalate dopo l'emanazione del provvedimento n. 18/2017 sopracitata;

Ritenuto di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del CdS;

Visto il D. Lgs n. 267/2000,

DISPONE

la validità della precedente ordinanza n. 18/2017 del 12.08.2017 è prorogata a tutto il 30 settembre 2017.

Durante le fasce orarie dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 il transito veicolare è consentito esclusivamente a veicoli ad uso delle seguenti persone fisiche e giuridiche:

- SECAM S.p.A;
- SPEZIALI COSTRUZIONI S.r.I.;
- AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA INVERNIZZI GIULIO;
- AZIENDA AGRICOLA CODAZZI:
- GESTORI RIFUGIO SCOTTI:
- GESTORI RIFUGIO PONTI;
- Sig. PANIGA ROBERTO (APICOLTORE);
- AZIENDA AGRICOLA IEMOLI ALESSANDRO;
- SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE MOLTA G&R S.S.
- PROPRIETARI DELLE ABITAZIONI DEL NUCLEO RURALE DI SASSO BISOLO, ALPE GRANDA E ALPE TAGLIATA.

Il divieto in questione si intende esteso anche ai pedoni.

La presente ordinanza di deroga cesserà di avere efficacia – con il ripristino, quindi, del divieto assoluto di transito a veicoli e pedoni - all'emissione da parte della Protezione Civile Regionale di avvisi di criticità meteo di qualsiasi livello di gravità. In tali casi sarà cura dell'UTC, della Polizia Locale e del Gruppo Protezione Civile di Val Masino apporre appositi avvisi.

Sede del Comando : 23017 Morbegno(SO), via San Pietro 22
Sala operativa 3297507770 – 0342.606245 polizialocale@cmmorbegno.it
Servizi amministrativi 0342606229 EMAILsegreteriapl@cmmorbegno.it – PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale nonché con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale a cura dell'UTC.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37,3° del D.Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entra sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi " il presente è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE Commissario Capo

Paolo Tarabini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005